

trodotto, onde possa sempre la vigilanza Nostra far seguire la vista ocular dell' esistenza di esso Formento, ed in caso di contraffazione, defraudo, o collusione, per scoprir i quali non lascerà l' uso della maggior diligenza, devenirà alli castighi nei modi sopradetti.

X. Salvi, e riservati poi i metodi, ed obblighi tutti all' Epoca anzidetta, e soliti eseguirsi nelle Condotte surriferite, ogni, e qualunque Contribuente in poca, o in molta quantità di Formento condotto per ragione d' Obbligo doverà immancabilmente nel termine di giorni tre susseguenti alla Condotta stessa presentare all' Ufficio Nostro fede giurata, la quale spieghi la precisa quantità del Formento introdotto con descrizione della Casa, e Granaro, nel quale sarà stato scaricato, e riposto; e nel caso, che la stessa Casa, o Granaro non fosse di ragione dell' introducente, dovrà esser unita altra giurata fede del Proprietario della stessa Casa, e Granaro, cosicchè l' uno, e l' altro sia responsabile dell' esistenza della Biava medesima, alla vendita della quale il Proprietario di essa dovrà produrre altra giurata fede che rilevi la quantità, il prezzo, e la persona a cui l' avesse venduto, il Nome, e Cognome del Sensale, che si fosse interposto; le quali fedi, e notificazioni tutte saranno ricevute di volta in volta senza minima spesa del presentatore, e sempre Gratis nella Camera di que-